

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

Provincia di Pordenone

R E G O L A M E N T O

D I

P O L I Z I A - U R B A N A

E

A M M I N I S T R A T I V A

Approvato con Deliberazione N.39 del Consiglio Comunale nella seduta del 25/6/1984.-

ENTRATO IN VIGORE DAL 1 novembre 1984

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della Polizia Urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo l'art.109 del Regolamento 12 febbraio 1911, n.297.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri e la sicurezza dei cittadini e provvedendo al disciplinato andamento dei pubblici servizi.

La Polizia Urbana, svolge tutte le pratiche relative alle autorizzazioni di polizia, di cui all'art.19 del F.P.R. 24 luglio 1977, n.616, osservando tutte le norme legislative e regolamentari di cui al T.U. delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931, n.773 e al R.D. 6 maggio 1940, n.635, nonché le prescrizioni emanate o successivamente impartite dal Ministero dell'Interno.

Le norme che disciplinano la Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato agli agenti di P.G. e più particolarmente al Corpo di Polizia municipale.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di rapporto di ogni reato o infrazione accertata.

Potranno accedere nei locali privati di abitazione solo allo scopo di accertare infrazioni al presente regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze delle Autorità, attenendosi al disposto all'articolo 332 del Codice di Procedura Penale.

Il Sindaco può disporre nei locali e luoghi pubblici od aperti al pubblico visite od ispezioni da lui ritenute interessanti la sanità e l'ordine pubblico; può ordinare l'esecuzione di opere, la sospensione di lavori in corso, la riparazione di manufatti che contrastino con le disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle Autorità.

Le spese, che a tale scopo si incontrano, sono a carico degli interessati e recuperabili fiscalmente in conformità dell'art.153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale n.148 del 4 febbraio 1915.

Art. 3

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4

Discarico delle acque

La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti o indiretti, in tutte le acque superficiali o sotterranee, sia pubbliche che private, nonchè in fognature ovvero sul suolo o nel sottosuolo è tutelata dalla Legge 10 maggio 1976 n.319.

Senza le prescritte autorizzazioni previste dalla Legge non è ammesso lo scarico di acque chiare o luride o industriali o di qualsiasi provenienza privata o di insediamenti produttivi nelle cloache o fognature pubbliche, o nei fiumi ed in tutte le acque pubbliche, sul suolo o nel sottosuolo.

Le trasgressioni sono denunciate all'autorità giudiziaria.

Art. 5

Occupazione di aree pubbliche

Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico nonchè lo spazio ad esso sovrastante e sottostante deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno, anche se non comportano costruzioni di manufatti od installazioni di impianti, sono considerate permanenti.

Le concessioni per periodi di tempo inferiori all'anno sono temporanee.

Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco, attenendosi alle disposizioni previste dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in mancanza di tale regolamento secondo le norme di legge in vigore e secondo le disposizioni prescritte dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni permanenti, però, saranno rilasciate soltanto dopo che le rispettive domande siano state accolte dal Consiglio Comunale che prescriverà le particolari disposizioni e condizioni richieste per ciascun caso.

Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà all'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo.

Le concessioni, sia di occupazione permanente che temporanea, saranno rilasciate a mezzo di apposito atto, accettato dal concessionario, in cui siano precisati la qualità della occupazione concessa, il relativo spazio, la durata e le condizioni stabilite.

Le norme del presente articolo si applicano anche per l'occupazione di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico.

Oblazione in via breve di £.60.000=

Art. 6

Rinnovazione delle concessioni

Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione.

Soltanto in casi eccezionali e per giustificati motivi potranno essere rinnovate.

A tal fine il concessionario è tenuto a presentare domanda motivata al Sindaco, prima della data di scadenza della concessione.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 7

Sospensione e revoca delle concessioni

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza, o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità e per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.

Nei casi urgenti i funzionari e gli appartenenti al corpo di polizia municipale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.

Art. 8

Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche

La tassa dovuta per l'occupazione temporanea sarà pagata direttamente al personale incaricato della riscossione che rilascerà apposita bolletta.

La tassa invece, dovuta per occupazioni permanenti verrà riscossa a mezzo di appositi ruoli.

Art. 9

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedono tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico o scarico, il suo lo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempimenti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Oblazione in via breve di £. 35.000=-

Art. 10

Trasporto e scarico di rottami e di detriti in genere

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nelle discariche autorizzate ai sensi del D.P.R. 10/9/1982 n.915.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere e seguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio.

Le violazioni sono perseguite ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 915/1982.

Art. 11

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza. Comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m.1,20 di larghezza.

L'Amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti,

In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e pedoni.

Oblazione in via breve di £. 30.000=-

Art. 12

Installazione di tende solari

Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a m.2,20.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie,

i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 13

Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento edilizio e dal Regolamento per la pubblicità e pubbliche affissioni è vietata la esposizione di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione. E' altresì vietata la installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati a loro spese, rischio e pericolo, ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 14

Esposizioni di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono tassativamente vietate.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 15

Commercio ambulante

Il commercio ambulante è disciplinato dalla legge 19 maggio 1976, n. 398 ed è consentito soltanto nelle aree tassativamente stabilite dalla Amministrazione Comunale.

Soltanto eccezionalmente l'Amministrazione comunale potrà, a tempo limitato, concedere speciali permessi atti a favorire lo smaltimento di alcune derrate in altre aree a coloro che ne facciano espressa domanda e per particolare contingenza.

Tali autorizzazioni verranno fatte, di norma, in zone periferiche e non in corrispondenza di crocevia, curve, nè in altre località ove possano recare intralcio alla circolazione.

Art. 16

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle

licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere dell'Ufficio di Polizia municipale.

Oblazione in via breve di £. 50.000=

Art. 17

Installazioni di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della viabilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere dell'Ufficio di Polizia municipale.

La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

Oblazione in via breve di £. 50.000=

Art. 18

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercizio sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Oblazione in via breve di £. 15.000=

Art. 19

Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture, sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, dietro parere dell'Ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni

indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all'atto dell'impianto, oppure in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno date dall'Ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con l'Ufficio di Polizia municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentasero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Oblazione in via breve di £. 75.000=

CAPO III

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 20

Disposizioni di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiali di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed in gombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Oblazione in via breve di £. 50.000=

Art. 21

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietar che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra e' a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 22

Disposizioni per i commercianti ambulanti e altri

E' proibito ai venditori ambulanti di commestibili e simili o di qualsiasi altra mercanzia, a coloro che raccolgono indumenti, carte e simili, a coloro che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti o comunque trasportano rifiuti, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 23

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 24

Sgombro della neve

I proprietari ed i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Oblazione in via breve di £. 25.000=

Art. 25

Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico il lavaggio delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietati in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Oblazione in via breve di £. 25.000=

Art. 26

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal Sindaco.

Oblazione in via breve di £. 50.000=

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 27

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonchè gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro, imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali di avvisi per evitare danni ai passanti.

Oblazione in via breve di £. 25.000=

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Oblazione in via breve di £. 20.000=

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

Oblazione in via breve di £. 50.000=

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Oblazione in via breve di £. 50.000=

Art. 28

Collocamento dei cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panorami-

ca e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizione ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Oblazione in via breve di £. 35.000=

Art. 29

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 30

Manifesti e scritte

Sono vietate le scritte sui muri e su pubblico selciato, nonché l'affissione dei manifesti fuori dei posti a ciò destinati.

E' altresì vietato stracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione dell'Autorità Comunale.

Oblazione in via breve di £. 50.000=

Art. 31

Decenza pubblica e personale

E' vietato soddisfare alle esigenze corporali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

I locali pubblici devono essere costantemente tenuti in perfetta pulizia e stato d'uso.

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno ai locali destinati ai pubblici servizi di decenza, nonché agli oggetti che vi si trovano.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 32

Trasporto delle carni

E' sempre vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, in-

teriora ed altre parti di animale.

Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone al le quali viene affidato il trasporto delle carni macellate debbono ese-guirlo e farlo eseguire a mezzo di veicoli aventi le caratteristiche prescritte dall'art.49 D.P.R. 327/1980.

Deve essere assolutamente evitato alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 33

Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

E' solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi o nel la serata precedente.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 34

Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipede, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione di corsi dell'acqua dei rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che non siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici.

E' consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali, posteriori stabilizzatrici, automobili ne a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole, piante simili esistenti nelle vie, piazze della città.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 35

Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detri-

ti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, nè attingerla per quanto riguarda vasche e lavatoi con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 36

Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che di pubblico interesse.

Denuncia alla Magistratura.

Art. 37

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza, dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 38

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

Il Sindaco potrà disporre la recinzione in qualunque zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

Oblazione in via breve di £. 100.000=

casi particolari.

Oblazione in via breve di £. 60.000=

Art. 42

Rumori in case di abitazione

Nelle abitazioni private e locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

E' vietato inoltre nei locali pubblici l'uso di apparecchi sonori dalle ore 22 alle ore 7 e dalle ore 13 alle ore 15.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 43

Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Per le vie, spiazzi pubblici, o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori o di amplificazione.

Si potrà derogare da quanto sopra previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 44

Schiamazzi, grida e canti

Sono vietate le grida, gli schiamazzi di canti nelle vie e piazze tanto di giorno che di notte nonchè le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

I bambini nei luoghi pubblici devono essere accompagnati e convenientemente controllati, onde evitare che rechino disturbo ai passanti, arrechino danno a se stessi, alle persone o cose.

Se il fatto non costituisce reato perseguibile penalmente:

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 45

Detenzione di cani o altri animali che disturbino la quiete pubblica

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abita-

QUIETE PUBBLICA

Art. 39

Esercizio dei mestieri, arti ed industria

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Il Sindaco può ordinare particolari limitazioni, se i rumori od il disturbo recano molestia.

Il competente settore dell'Unità Sanitaria Locale, su reclamo degli interessati o di ufficio, accerta la natura dei rumori e promuove gli ordini del Sindaco, perchè gli esercenti l'industria e mestieri rumorosi eliminino i rumori stessi o riducano l'orario dell'attività rumorosa.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità Comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Se il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art.659 c.p.;

Oblazione in via breve di £. 70.000=

Art. 40

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero ^{che} risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività inquisita.

Oblazione in via breve di £. 100.000=

Art. 41

Funzionamento di motori in case di abitazione

Negli appartamenti di case destinati ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili. I lucidatori, i ventilatori e gli altri apparecchi che azionati producano rumore o vibrazioni che si avvertono specie nelle ore notturne potranno farsi funzionare solo dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 22,00.

L'Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere altre limitazioni nei

zioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino specialmente di notte con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nei luoghi pubblici comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di piastrine. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire e mordere chicchessia.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario o del detentore lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo ad infrazioni ed a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 46

Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possono essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco nel concedere l'autorizzazione, accerta che la attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 47

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

- a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;
- b) al pomeriggio dopo le ore 17 e non oltre le ore 20.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 48

Carovane di nomadi

Le soste delle carovane potranno essere consentite previa autorizzazione dell'autorità Comunale solo alla periferia della città e negli spazi che saranno stabiliti dalle autorità comunali.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 49

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Le aziende che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, la utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni del R.D.L. 2 novembre 1933 n.1741 e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n.1303, nonché alle norme tecniche di sicurezza approvate con decreto Ministeriale 31 luglio 1934, ed alle norme contenute nel Regolamento per l'esecuzione delle leggi di P.S. 6 maggio 1940 n.635 ed ogni altra disposizione in materia.

Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili sono tenuti a provvedersi di autorizzazione del Sindaco.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere ed i carboni, anche il legname da opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

L'autorizzazione potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'ufficio Tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e prescrizioni imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Se il fatto non costituisce reato perseguibile penalmente:

Oblazione in via breve di £. 50.000=

Art. 50

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori del centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitti di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Oblazione in via breve di £. 50.000=

Art. 51

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fab-

bricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Oblazione in via breve di £. 50.000=

Art. 52

Autorimesse

Le autorimesse, sia pubbliche che private, dovranno osservare le disposizioni di cui alle norme tecniche di sicurezza approvate con Decreto Ministeriale 31/7/1934; le autorizzazioni sono sottoposte alla vigilanza del comando del corpo provinciale dei vigili del fuoco per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Art. 53

Fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine senza licenza del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le prescrizioni che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 54

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Oblazione in via breve di £. 50.000=

Art. 55

Segnalazioni e prestazioni in caso d'incendio

Nel caso d'incendi, gli abitanti del locale incendiato o i più vicini

ni o ogni altra persona che si accorga del fuoco sono tenuti a darne immediata comunicazione al corpo di guardia dei Vigili del Fuoco, o in mancanza, alle autorità di polizia o comunali locali.

Tutti i cittadini del luogo dell'incendio sono tenuti, a richiesta dell'Autorità ad adoperarsi per la estinzione coadiuvando i vigili del fuoco.

La Direzione del servizio di estinzione degli incendi spetta unicamente al Comandante dei vigili del fuoco o a chi ne fa le veci e tutti coloro che collaborano devono sottostare alle disposizioni di costui.

E' obbligo di ognuno di mettere a disposizione dell'Autorità che dirige l'opera di spegnimento tutti gli utensili che possano contribuire all'estinzione dell'incendio, salvo il diritto a conseguire da chi di ragione il risarcimento del danno che gli utensili dovessero patire.

I vigili del Fuoco e gli agenti della forza pubblica possono, alla occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per la estinzione ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, consentendo anche l'uso dei loro pozzi e fontane.

Art. 56

Strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti.

Oblazione in via breve di £. 40.000=

Art. 57

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 58

Scalpellamento di vie o piazze

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagliapietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 59

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire lo scarico dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico Comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Oblazione in via breve di £. 60.000=

Art. 60

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servizio di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto alla Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Oblazione in via breve di £. 25.000=

Art. 61

Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la licenza edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del Lavoro.

Oblazione in via breve di £. 35.000=

Art. 62

Materiale di demolizione

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Oblazione in via breve di £. 50.000=

Art. 63

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 64

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiale qualsiasi.

Oblazione in via breve di £. 70.000=

Art. 65

Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive

Le impalcature, i recinti e simili che si costruiscono in occasione di feste, fiere, competizioni sportive ed altro destinati a ricevere spettatori, siano eretti in suolo pubblico o privato, devono essere prima dell'uso collaudati dalle autorità comunali e di pubblica sicurezza.

Denuncia alla Magistratura.

Art. 66

Veicoli adibiti al servizio pubblico-Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) di fumare nelle vetture;
- 2) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti della vettura;
- 7) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 8) sputare all'interno delle vetture;
- 9) portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, sudici che possano imbrattare i viaggiatori;
- 10) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
- 11) portare cani o altri animali;
- 12) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità od al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità Comunale, chiedere l'elemosina.

I viaggiatori sono tenuti a mostrare il documento di viaggio al personale di servizio.

Nelle vetture autofiloviarie è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti od altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- 2) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

Oblazione in via breve di £. 40.000=

CAPO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 67

Licenza per il commercio di vendita al pubblico

Chiunque intende esercitare il commercio di qualsiasi merce al minuto deve munirsi dell'autorizzazione amministrativa prescritta dalla legge 11 giugno 1971, n.426 e dal Regolamento di cui al D.M. 14 gennaio 1972, modificato con D.M. 28 aprile 1976, L.R. 13 dicembre 1971 n.56 e successive modifiche ed integrazioni, D.P.G.R. 17 maggio 1973 n.01869/Pres., D.P.G.R. 30 dicembre 1977 n. 02277/Pres.

E' vietato vendere generi non compresi nell'autorizzazione rilasciata.

L'autorizzazione amministrativa deve essere esposta in modo ben visibile nel locale pubblico.

Art. 68

Obbligo di esposizione dei prezzi

E' fatto obbligo di esposizione del cartellino dei prezzi per i generi di largo e generale consumo(art.38 della legge 11 giugno 1971,n.426).

Per tutti gli altri esercizi è previsto l'obbligo di indicare il prezzo della merce esposta in vendita in modo chiaro e ben visibile(art.55-56 del D.M. 14 gennaio 1972 modificato con l'art.39 del D.M. 28 aprile 1976).

Art. 69

Orari degli esercizi

Gli orari degli esercizi di commercio, degli esercizi pubblici e degli esercizi di vendita al pubblico sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.

Le infrazioni all'orario di apertura e chiusura degli esercizi e la mancata osservanza alla chiusura infrasettimanale è punita con la sanzione da un minimo di £.60.000.= ad un massimo di £. 600.000.= (L.R. 13/5/1974 n.17).

Art. 70

Pesatura delle merci

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Quando le derrate debbono essere avvolte, debbono usarsi involucri igienici secondo le prescrizioni di cui al seguente articolo.

In questo caso dovrà essere impegnato un solo foglio di misura proporzionale al volume della merce e di peso non superiore a un grammo per ogni decimetro quadrato.

Oblazione in via breve di £. 50.000=

Art. 71

Disciplina degli involucri

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti di cui al D.M. 21 marzo 1973 e successive variazioni e modifiche.

Art. 72

Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Oblazione in via breve di £. 40.000=

Art. 73

Vendita del pane

La panificazione è disciplinata dalla Legge 4 luglio 1967 n.580.

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi contenitori, difesi dalle mosche e, situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

Gli esercizi che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono disporre per il pane di apposite attrezzature distinte da quelle adibite alla vendita degli altri generi (art. 25 legge 580).

E' vietata la vendita ambulante del pane.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consignare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

La quantità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell'esercizio.

Art. 74

Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciropata, candita ecc.

Art. 75

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in

pacchi o contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato che contengono.

Art. 76

Esalazioni di merce

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonee ed efficaci misure perchè vengano attenuate, mediante immersione nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonchè l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 77

Vendita delle carni

I locali destinati alla vendita di carni debbono essere dotati dei requisiti e delle attrezzature previste dalle norme vigenti e recare insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino la specie degli animali, le cui carni vengono poste in vendita con esplicita specificazione del loro stato di carni fresche, congelate o scongelate.

Le carni congelate o scongelate debbono essere vendute in banchi separati o in banchi muniti di parete divisoria igienicamente idonea con apposito settore attrezzato in modo tale da garantire la perfetta conservazione delle carni medesime.

Le carni esposte al pubblico debbono, inoltre, recare cartellini con indicazioni ben visibili, idonee ad identificare la specie e lo stato di fresca, congelata o scongelata, della carne posta in vendita.

Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute carni fresche, congelate e scongelate, e comunque preparate, conservate e confezionate, di qualsiasi specie animale, ad eccezione di quelle equine e di quelle di bassa macelleria, che devono essere vendute in spacci a ciò esclusivamente destinati.

Art. 78

Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 79

Uso di contrassegni del Comune

E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale, salvo deroghe autorizzate.

Oblazione in via breve di £. 35.000=

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE

Art. 80

Esercizio del commercio ambulante

Il commercio ambulante è disciplinato dalla legge 19 maggio 1976 n. 398.

L'esercizio del commercio ambulante è subordinato alla iscrizione in una speciale sezione del registro previsto dalla legge 11 giugno 1971 n.426 ed al possesso di una speciale autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

Gli agricoltori, artigiani, cacciatori, ecc., che intendono avvalersi di speciali agevolazioni per ottenere la concessione dell'autorizzazione prevista, dovranno produrre un documento dimostrativo della loro qualità di produttori del luogo in cui avviene la produzione e della entità della stessa.

Art. 81

Preavviso di cessazione di servizio

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità comunale almeno 15 giorni prima della cessazione.

Oblazione in via breve di £. 50.000=

Art. 82

Vendita ambulante di generi alimentari

La vendita ambulante di generi commestibili e di prodotti dolciari e delle bevande, in confezioni sigillate, è soggetta alla autorizzazione comunale e alla vigilanza del Settore Igiene dell'Unità Sanitaria Locale.

E' comunque vietata la vendita ambulante dei gelati sfusi.

Oblazione in via breve di £. 50.000=

Art. 83

Requisiti dei mezzi della vendita ambulante

I mezzi per la vendita ambulante di generi alimentari sono soggetti alle disposizioni di cui all'art.43 del D.P.R. 26/3/1980 n.327:

Devono essere mantenuti in buone condizioni di nettezza e decenza.

CAPO IX

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI AMBULANTI

Art. 84

Esercizio di mestieri ambulanti

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri ambulanti nel territorio del Comune, anche se già munito del certificato di iscrizione nel registro dei mestieri girovaghi, se prima non ha ottenuto la licenza dall'Autorità comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri ambulanti fuori dei luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri ambulanti nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Oblazione in via breve di £. 70.000=

Art. 85

Venditori di giornali

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali e sommari oltre i limiti del loro banco.

nella località, ove ragioni di transito lo consentano ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a fil di muro.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 86

Baracche per pubblici spettacoli

Senza l'autorizzazione del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla Civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m.3 intorno allo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami rumorosi o molesti;
- b) di tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Il Sindaco potrà peraltro, stabilire caso per caso anche un diverso orario.

Oblazione in via breve di £. 80.000=

Art. 87

Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

La durata della licenza sarà stabilita di volta in volta al momento della concessione, secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quello per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Di regola, quando non sia altrimenti limitato per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Sindaco con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di P.S. revocerà la autorizzazione a coloro che contravvengono reiteramente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere e non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.

Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale.

Tutte le autorizzazioni previste dal presente regolamento che dovranno essere concesse dall'Autorità Comunale, saranno preventivamente sottoposte al parere dell'Ufficio di Polizia Municipale.

VARIAZIONE DI FAMIGLIE - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 88

Denuncia variazione di famiglia e di abitazione

Le variazioni della composizione della famiglia, nelle persone dei conviventi o il trasferimento di abitazione debbono essere denunciate all'Ufficio Anagrafico del Comune a cura degli interessati.

Quando più persone convivano non legate da rapporti familiari la denuncia deve essere fatta dal capo della convivenza e in difetto da ogni singolo convivente.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

Art. 89

Processioni-Manifestazioni-cortei funebri

Le processioni, i cortei funebri o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con l'Ufficio di polizia municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

Oblazione in via breve di £. 30.000=

CAPO XI

POLIZIA AMMINISTRATIVA

Art. 90

Servizio di Polizia Amministrativa

L'espletamento delle funzioni amministrative di pubblica sicurezza attribuite al Comune dalle leggi vigenti è demandato dal Sindaco che provvede a mezzo dell'Ufficio Comunale di Polizia.

Art. 91

Organico dell'Ufficio

All'Ufficio di polizia sono preposti:
Personale Municipale - n.1 Vigile Urbano

Art. 92

Norme di funzionamento

Tutte le autorizzazioni e licenze di cui alla normativa vigente sono rilasciate dal Sindaco, salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento.

Per l'espletamento delle funzioni di cui si tratta, saranno rispettate le vigenti norme di cui al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvate con R.D. 18 giugno 1931, n.773 e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635, nonché tutte le altre norme previste da leggi speciali.

Saranno inoltre osservate tutte le direttive ministeriali già impartite o che saranno successivamente emanate.

Art. 93

Delega del Sindaco

Il Sindaco ha facoltà di delegare l'esercizio dei poteri a lui demandati in ordine alle funzioni di polizia amministrativa ad un assessore comunale.

Art. 94

Presentazione delle domande

Tutte le domande di licenze o autorizzazioni dovranno essere indirizzate al Sindaco su competente carta bollata e dovranno pervenire al protocollo del Comune.

Nelle domande devono essere riportate tutte le notizie e i dati prescritti per il tipo di licenza o autorizzazione richiesta.

Art. 95

Allegati

Ai fini della istruttoria, le domande devono essere completate da tutti gli allegati previsti dalle vigenti disposizioni e redatti, se del caso, in carta legale.

Ove la domanda risultasse incompleta o comunque mancante dei prescritti allegati, l'ufficio può richiedere all'interessato la necessaria integrazione per procedere all'istruttoria.

Art. 96

Istruttoria

Le domande pervenute vengono iscritte negli appositi registri previsti per ciascun tipo di richiesta secondo l'ordine di data attribuita dall'Ufficio di protocollo generale.

L'istruttoria della pratica sarà iniziata con la verifica della generica competenza dell'Ufficio a ricevere la domanda.

Art. 97

Accertamento requisiti soggettivi

Salvo condizioni particolari stabilite dalla Legge e dal presente regolamento per singoli casi, le autorizzazioni e le licenze devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate e, possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Art. 98

Accertamento requisiti oggettivi

E' compito del richiedente documentare il possesso dei requisiti oggettivi prescritti per lo svolgimento dell'attività per cui è stata fatta la domanda, quali l'iscrizione in registri, in albi professionali, i requisiti tecnici, l'abilitazione alle funzioni, ecc.

Nel rilascio di autorizzazioni per apertura di teatri o di altri luoghi di pubblico spettacolo si dovrà richiedere il certificato antincendi al Comando Provinciale dei VV.FF. e la visita tecnica dell'apposita Commissione per la verifica delle condizioni statiche e di sicurezza dei locali.

Art. 99

Pareri

L'Ufficio provvede alla richiesta dei pareri prescritti dalle vigenti norme per il rilascio della licenza o autorizzazione richiesta.

Art. 100

Distributori carburanti

Le richieste di installazione o di variante alle installazioni esistenti per la distribuzione di carburante saranno sottoposte alla decisione del Consiglio Comunale.

Art. 101

Autorizzazioni per la distribuzione di giornali - riviste

Fatte salve le norme relative all'occupazione del suolo pubblico, il Comune predisporrà d'accordo con le categorie interessate un piano di distribuzione dei giornali e riviste sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 102

Domande concorrenti

Per le domande concorrenti vale come norma di precedenza il criterio dell'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto stabilito dalle specifiche disposizioni di legge in materia.

Art. 103

Carattere personale delle autorizzazioni

Le autorizzazioni, così come le iscrizioni, sono personali e non possono essere in alcun modo trasmesse o dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo che per i casi espressamente previsti dal T.U. delle leggi di P.S.

Art. 104

Annotazioni e comunicazioni dei provvedimenti

Di ogni licenza o autorizzazione rilasciata ovvero di ogni diniego di provvedimento si annotano gli estremi nel registro in cui fu annotata la rispettiva domanda.

Art. 105

Rinnovo annuale delle licenze o autorizzazioni

L'Ufficio accerta che i titolari delle licenze e autorizzazioni prov

vedano al rinnovo annuale delle stesse.

Detto rinnovo, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno 27 agosto 1954, n.1013951/12982D, viene eseguito di norma mediante adempimento da parte dei titolari del pagamento degli oneri fiscali nei termini prescritti.

I titolari devono esibire all'ufficio le ricevute dei predetti pagamenti ai fini della annotazione di rinnovo nel registro.

Ai sensi dell'art. 31 del D.M. 28 aprile 1976, la rinnovazione annuale delle licenze per la somministrazione di alimenti e bevande avviene su domanda del richiedente nella quale devono essere indicati il numero e la data di iscrizione al registro delle ditte nonché la superficie di somministrazione utilizzata all'atto della presentazione della domanda.

Art. 106

Autorizzazioni stagionali

Ai sensi dell'art.2 della legge 14 ottobre 1964, n.524, il rilascio delle autorizzazioni per esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale è assimilato a quello per le autorizzazioni aventi carattere di continuità.

La riattivazione delle autorizzazioni temporanee già rilasciate nel l'anno precedente è subordinata al solo accertamento dell'esistenza dei prescritti requisiti.

Art. 107

Revoca dei provvedimenti

Ai sensi dell'art.10 del T.U. delle leggi di P.S. le autorizzazioni di polizia amministrativa possono essere revocate in qualsiasi momento per abuso della persona autorizzata oppure, per l'art.11, quando nella persona autorizzata vengono a mancare - in tutto o in parte - le condizioni alle quali le autorizzazioni erano subordinate ovvero sopravvengano circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego del provvedimento.

Per l'art.8 della legge 1 giugno 1971, n.425, sulla chiusura settimanale degli esercizi pubblici, è prevista la sospensione o la revoca della autorizzazione nei casi di infrazione all'obbligo della chiusura settimanale dell'esercizio.

La autorizzazione per gli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande è revocata ai sensi dell'art.6 della Legge 14 ottobre 1974, n.524, nei casi previsti dalla legge 11 giugno 1971 n.426, e precisamente allorchè:

- a) non si attivi l'esercizio entro 6 mesi dal rilascio della autorizzazione, salvo casi di comprovata impossibilità;
- b) si sospenda per un periodo superiore ad un anno l'attività dell'esercizio;
- c) il titolare venga cancellato dal registro delle ditte di cui all'art. 1 della Legge 426 del 1971.

Art. 108

Iscrizione nel registro degli esercenti mestieri girovaghi e ambulanti

Gli esercenti il mestiere di girovagli o ambulanti devono fare domanda all'ufficio di Polizia amministrativa per essere iscritti nel registro previsto dall'art.121 del T.U. di P.S.

Non è consentita l'iscrizione a persone pericolose per la sicurezza e per l'ordine pubblico.

Accertata la legalità della richiesta ed i requisiti morali del richiedente, il Sindaco rilascia il certificato di iscrizione nel registro.

Art. 109

Rilascio duplicati

In caso di smarrimento di licenza, autorizzazione, o altro documento di Polizia amministrativa, i titolari possono ottenere il rilascio di duplicati, facendone richiesta all'ufficio comunale di polizia amministrativa che provvederà al rilascio di copia del provvedimento richiesto annotando il rilascio del duplicato nel registro in cui è stato iscritto il provvedimento originale.

Art. 110

Diritti di rimborso stampati

Per gli atti e gli stampati dei servizi previsti dal presente regolamento sono dovuti - oltre i diritti di segreteria previsti dalle vigenti norme - anche i diritti rimborso stampati stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta Municipale.

CAPO XII

P E N A L I T A'

Art. 111

Accertamenti delle contravvenzioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali od agenti di P.G. e più particolarmente dagli agenti di Polizia Municipale.

Si applicano le disposizioni previste dalla Legge 24/11/1981 n.689 CAPO I° - Sezione I^ (Principi Generali) e Sezione II^ (Applicazione).

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da £. 4.000.= a £. 1.000.000.=.

Art. 112

Contestazione e notificazione

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione devono essere notificati secondo le modalità e i tempi previsti dall'art.14 della Legge 24/11/1981 n.689.

Art. 113

Pagamento in misura ridotta

In caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento, il contravventore è ammesso a pagare nelle mani dell'agente accertatore, oppure entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, una somma fissa nella misura indicata dal rispettivo articolo violato.

Dell'eventuale versamento effettuato, l'Agente rilascerà ricevuta al contravventore indicando, anche nella matrice, le generalità del contravventore ed il titolo della contravvenzione.

Art. 114

Ordinanza - Ingiunzione

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

Si applicano gli artt. 18 e seguenti della Legge 24/11/1981 n. 689.

Art. 115

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art.153 del T.U 4 febbraio 1915, n.148, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 116

Inottemperanza alle ordinanze Sindacali

Chiunque non ottemperi alla esecuzione di Ordinanze emanate dal Sindaco a norma della Legge Comunale e Provinciale, salvi i casi previsti dall'art.650 del Codice di Procedura Penale o da altre Leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da £. 4.000.= a £. 1.000.000.=

Oblazione in via breve di £. 100.000.=.

Art. 117

Sequestro e custodia di mezzi e materiali che siano serviti a commettere infrazioni

I Funzionari e gli Agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelativo degli oggetti che siano comunque serviti a commettere la infrazione o che ne siano il prodotto.

Detti oggetti saranno conservati nella depositaria comunale fino a che non sia rimesso il verbale di contravvenzione alla competente Autorità nel qual caso le cose sequestrate saranno poste a disposizione dell'Autorità medesima che, al riguardo, prenderà i provvedimenti prescritti.

Qualora il contravventore addivenga alla conciliazione immediata o successivamente in sede amministrativa, le cose sequestrate saranno restituite, previo pagamento delle spese incontrate dall'Amministrazione e dei diritti di deposito.

Per le merci deperibili e che non possono conservarsi, può essere richiesta al Pretore l'autorizzazione alla vendita immediata e, dove questa non possa aver luogo, la merce sequestrata verrà devoluta a favore di Istituti di beneficenza. Le merci deperite o in via di deperimento saranno distrutte.

Le somme ricavate dalla vendita saranno restituite al contravventore previa detrazione delle spese e dei diritti spettanti al Comune, salva diversa disposizione dell'Autorità competente.

Art. 118

Rinvio

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si fa rinvio alla Legge 24/11/1981 n.689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 119

Sospensione delle Autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, al contravventore, in possesso di una Concessione o Autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della Concessione o della Autorizzazione nei casi seguenti:

- a)- per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b)- per mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni e ripristino, conseguenti al fatto contravvenzionale;
- c)- per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto, dal contravventore, agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 120

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui termina la seconda pubblicazione prescritta dall'art. 62 T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.383 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze; le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

I N D I C E

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1-Disciplina della Polizia Urbana	Pag. 1
" 2-Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana	" 1
" 3-Disposizioni di carattere generale per le licenze previste dal presente Regolamento	" 1

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4-Dis scarico delle acque	Pag. 3
" 5-Occupazione di aree pubbliche	" 3
" 6-Rinnovazione delle concessioni	" 4
" 7-Sospensione e revoca delle concessioni	" 4
" 8-Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche	" 4
" 9-Modalità per il carico e lo scarico delle merci	" 4
" 10-Trasporto e scarico di rottami e di detriti in genere	" 5
" 11-Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica	" 5
" 12-Installazione di tende solari	" 5
" 13-Insegne, vetrine e pubblicità luminosa	" 6
" 14-Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi.....	" 6
" 15-Commercio ambulante	" 6
" 16-Proiezione, audizioni e spettacoli su aree pubbliche	" 6
" 17-Installazioni di chioschi ed edicole	" 7
" 18-Divieto di giochi sul suolo pubblico	" 7
" 19-Collocamento di condutture	" 7

CAPO III

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 20-Disposizioni di carattere generale	Pag. 9
" 21-Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche "	9
" 22-Disposizioni per i commercianti ambulanti e altri	" 9
" 23-Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe	" 9
" 24-Sgombro della neve	" 10
" 25-Divieto di lavaggio e riparazioni dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche	" 10
" 26-Divieto di getto di opuscoli o foglietti	" 10

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 27-Manutenzione degli edifici	Pag. 11
" 28-Collocamento dei cartelli ed iscrizioni	" 11
" 29-Collocamento di targhe o lapidi commemorative	" 12
" 30-Manifesti e scritte	" 12
" 31-Decenza pubblica e personale	" 12
" 32-Trasporto delle carni	" 12
" 33-Pattumiere e recipienti con rifiuti	" 13

Art.34-Viali e giardini pubblici	Pag.13
" 35-Vasche e fontane	" 13
" 36-Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse	" 14
" 37-Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità	" 14
" 38-Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico	" 14

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

Art.39-Esercizio dei mestieri, arti ed industria	Pag.15
" 40-Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti ...	" 15
" 41-Funzionamento di motori in case di abitazione	" 15
" 42-Rumori in case di abitazione	" 16
" 43-Uso di strumenti sonori	" 16
" 44-Schiamazzi, grida e canti	" 16
" 45-Detenzione di cani o altri animali che disturbino la quiete pubblica	" 16
" 46-Sale da ballo, cinema e ritrovi	" 17
" 47-Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori giradischi e simili	" 17
" 48-Carovane di nomadi	" 17

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art.49-Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili ...	Pag.18
" 50-Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili	" 18
" 51-Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici	" 18
" 52-Autorimesse	" 19
" 53-Fucine e forni	" 19
" 54-Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali	" 19
" 55-Segnalazioni e prestazioni in caso d'incendio	" 19
" 56-Strumenti da taglio	" 20
" 57-Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi	" 20
" 58-Scalpellamento di vie o piazze	" 20
" 59-Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici	" 20
" 60-Manutenzione di aree di pubblico transito	" 21
" 61-Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione	" 21
" 62-Materiale di demolizione	" 21
" 63-Insegne, persiane, vetrate di finestre	" 21
" 64-Ripari ai pozzi, cisterne e simili	" 22
" 65-Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive	" 22
" 66-Veicoli adibiti al servizio pubblico-Norme per i passeggeri e per il personale di servizio	" 22

CAPO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art.67-Licenza per il commercio di vendita al pubblico	Pag.24
--	--------

Art.68-Obbligo di esposizione dei prezzi	Pag.24
" 69-Orario degli esercizi	" 24
" 70-Pesatura delle merci	" 24
" 71-Disciplinazione degli involucri	" 25
" 72-Vendita e scorta delle merci	" 25
" 73-Vendita del pane	" 25
" 74-Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili	" 25
" 75-Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati	" 25
" 76-Esalazioni di merci	" 26
" 77-Vendita delle carni	" 26
" 78-Tabella per la vendita del combustibile	" 26
" 79-Uso di contrassegni del Comune	" 26

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE

Art.80-Esercizio del commercio ambulante	Pag.28
" 81-Preavviso di cessazione del servizio	" 28
" 82-Vendita ambulante di generi alimentari	" 28
" 83-Requisiti dei mezzi della vendita ambulante	" 28

CAPO IX

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI AMBULANTI

Art.84-Esercizio di mestieri ambulanti	Pag.29
" 85-Venditori di giornali	" 29
" 86-Baracche per pubblici spettacoli	" 29
" 87-Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti	" 30

CAPO X

VARIAZIONE DI FAMIGLIE-MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art.88-Denuncia di variazione di famiglia e di abitazione	Pag.31
" 89-Processioni-manifestazioni-cortei funebri	" 31

CAPO XI

POLIZIA AMMINISTRATIVA

Art.90-Servizio di Polizia Amministrativa	Pag.32
" 91-Organico dell'Ufficio	" 32
" 92-Norme di funzionamento	" 32
" 93-Delega del Sindaco	" 32
" 94-Presentazione delle domande	" 32
" 95-Allegati	" 32
" 96-Istruttoria	" 33
" 97-Accertamento requisiti soggettivi	" 33
" 98-Accertamento requisiti oggettivi	" 33
" 99-Pareri	" 34
" 100-Distributori carburanti	" 34
" 101-Autorizzazione per la distribuzione di giornali-riviste	" 34
" 102-Domande concorrenti	" 34

Art.103-Carattere personale delle autorizzazioni	Pag.34
" 104-Annotazioni e comunicazioni dei provvedimenti	" 34
" 105-Rinnovo annuale delle licenze o autorizzazioni	" 34
" 106-Autorizzazioni stagionali	" 35
" 107-Revoca dei provvedimenti	" 35
" 108-Iscrizione nel registro degli esercenti mestieri girovaghi e ambulanti	" 35
" 109-Rilascio duplicati	" 36
" 110-Diritti rimborso stampati	" 36

CAPO XII

P E N A L I T A'

Art.111-Accertamento delle contravvenzioni e sanzioni...	Pag.37
" 112-Contestazione e notificazione.....	" 37
" 113-Pagamento in misura ridotta.....	" 37
" 114-Ordinanza - ingiunzione.....	" 38
" 115-Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio.....	" 38
" 116-Inottemperanza alle Ordinanze Sindacali.....	" 38
" 117-Sequestro e custodia di mezzi e materiali che siano serviti a commettere infrazione.....	" 38
" 118-Rinvio.....	" 39
" 119-Sospensione delle Autorizzazioni.....	" 39

CAPO XIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.120-Entrata in vigore	Pag.40
---------------------------------	--------

Il sottoscritto Segretario Comunale
C E R T I F I C A
che il presente REGOLAMENTO DI POLI-
ZIA URBANA E AMMINISTRATIVA è stato
pubblicato all'albo pretorio per 15
(quindici)giorni consecutivi dal 15
ottobre 1984 al 30 ottobre 1984.-

S.Martino al Tagliamento,

IL SEGRETARIO COMUNALE